

N.1450/2010 Ruolo Generale



TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE  
- SECONDA SEZIONE CIVILE -

Il Giudice dr. Bartolomeo Ietto,  
sciogliendo la riserva precedentemente formulata,  
esaminato il fascicolo processuale, ivi compresi le note ed i documenti depositati nel  
termine all'uopo concesso;

premessi che, nell'atto di intimazione, la società locatrice ha prospettato una morosità  
di 39.098,62 euro a carico del convenuto fallimento dell'originaria conduttrice " ALVI S.p.A. ",  
la quale sarebbe stata dichiarata fallita con la sentenza n.81/09 emessa il 16.12.2009 dal  
Tribunale di Salerno e non avrebbe pagato il suddetto importo, corrispondente, invece, di  
canoni maturati dalla medesima data del 16.12.2009 a quella del 31.1.2010;

premessi ancora che la parte intimata si è costituita in giudizio e - opponendosi alla  
convalida dello sfratto, per l'effetto non adottabile ex art.663 c.p.c. - ha eccepito l'avvenuta  
sospensione del contratto " de quo " da parte del curatore del fallimento " ALVI S.p.A. " ed di  
senso dell'art.104 co.7° della L.F., inducendo, per l'effetto, l'intimante a ribadire anche in  
udienza la richiesta di emissione dell'ordinanza provvisoria di rilascio ex art.665 c.p.c. già  
avanzata nel contesto del libello introduttivo;

considerato che dalla documentazione allegata dal convenuto entro il termine assegnato  
dallo scrivente, si evince che, con un'apposita istanza datata 28.1.2010, il curatore del citato  
fallimento ha comunicato al giudice delegato la sua volontà di sospendere l'esecuzione di tutti i  
rapporti pendenti in capo all'azienda fallita in esercizio provvisorio, fatta eccezione per i  
contratti che riguardano il ramo di azienda di Fasano e che avevano già trovato regolare  
esecuzione, sospensione che è stata, peraltro, autorizzata dallo stesso giudice delegato con il  
provvedimento depositato l'1.2.2010 e che è giunta nella cognizione della locatrice a seguito  
della ricezione dell'esibita dichiarazione del 2.2.2010;

ritenuto che, per l'effetto, la sollevata eccezione, almeno in via di prima  
approssimazione, non solo è fondata sulla prova scritta costituita dall'istanza, dal  
provvedimento e dall'autorizzazione testé precisati, ma è anche obiettivamente controverti-  
bile e, comunque, meritevole di approfondimento in virtù delle seguenti argomentazioni:

a) il curatore del fallimento " Alvi S.p.A. " si è effettivamente e legittimamente avvalso  
- in epoca successiva alla notifica dell'atto di intimazione, ma, comunque, antecedente alla  
prima udienza di comparizione - della facoltà unilaterale di sospensione del rapporto di  
locazione in questione concessagli dall'art.104 co.7° della L.F., e ciò non potendo, invero,  
revocarsi in dubbio che questo stesso rapporto - per quanto già in corso di esecuzione (è,  
infatti, ad esecuzione continuata, n.d.r.) - rientri tra i " contratti pendenti " cui si riferisce il  
medesimo art.104 co.7° della L.F.;

b) la disposizione normativa testé precisata non subordina il ricorso alla suddetta  
facoltà ad alcuna condizione, tanto meno all'autorizzazione del comitato dei creditori,  
autorizzazione, peraltro, comunque concessa, nella vicenda che ci occupa, addirittura dal  
giudice delegato;

c) la sospensione in oggetto, allo stato, non consente neppure di ipotizzare un  
inadempimento del curatore nell'ambito del rapporto di locazione per cui è causa, e ciò alla

pari di quanto succede - nei casi diversi da quello in esame dell'assenso alla continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa - in ragione del disposto dell'art.72 della L.F., che prevede, questa volta in via automatica, la stessa sospensione dell'esecuzione per il contratto "ancora inesequito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti", e fino a quando il curatore medesimo non dichiara "di subentrare ... in luogo del fallito," ovvero "di sciogliersi" dal rapporto: una scelta rispetto alla quale alla controparte è attribuito unicamente il potere sollecitatorio di chiedere ex art.72 co.2° della L.F. la fissazione di un termine non superiore a sessanta giorni per la sua effettuazione (cfr. Cass.civ., sez.II, 24.5.2005, n.10927; conforme Cass.civ., sez.II, 27.6.1985, n.1985), potere che può senza dubbio essere riconosciuto, in via analogica, anche nella simile fattispecie della sospensione dell'esecuzione dei contratti pendenti di cui all'art.104 co.7° L.F.;

evidenziato che, alla stregua di tutto quanto precede, sono ravvisabili, nella fattispecie concreta in esame, anche quei gravi motivi che - a norma dell'art.665 co.1° c.p.c. - sono, in ogni caso, di ostacolo all'adozione del provvedimento provvisorio di rilascio;

sottolineato, infine, che, ai sensi dell'art.667 c.p.c., è doveroso disporre il mutamento del rito che segna la conclusione del procedimento a carattere sommario e l'instaurazione di quello nuovo e autonomo con rito ordinario nel quale le parti potranno esercitare tutte le facoltà connesse alle rispettive posizioni (cfr., "ex multis", Cass.civ., 29.9.2006, n.21242 e Cass.civ., 23.5.2006, n.12121);

P. Q. M.

rigetta le richieste di convalida dello sfratto e di adozione dell'ordinanza provvisoria di rilascio ex art.665 c.p.c. formulate dalla parte intimante;

dispone, altresì, a norma dell'art.667 c.p.c., il mutamento del rito ex art.426 c.p.c. e, per l'effetto, fissa l'udienza di discussione della causa per il 5.7.2012, alle ore 11:30;

impone alla stessa parte intimante il termine perentorio del 23.5.2012 entro il quale dovrà provvedere all'eventuale integrazione dell'atto introduttivo mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria ai sensi dell'art.415 c.p.c.;

stabilisce per la parte intimata il termine perentorio del 25.6.2012 entro il quale dovrà provvedere all'eventuale integrazione della memoria difensiva mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria ex art.416 c.p.c.;

manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Nocera Inferiore, 13.2.2012

IL GIUDICE

(dr. Bartolomeo Ietto)

TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE RUOLO GIUDIZIALE CIVILE
13 FEB. 2012
Depositato in Cancelleria FUNZIONARIO Dott. M. G. N. Z.

FATTO AVVISO  
 14-2-12